

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI
SETTORE POLIZIA LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE, E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ELMAS.

INDICE

Articolo 1.	Oggetto
Articolo 2.	Costi del servizio
Articolo 3.	Luoghi di esecuzione del servizio
Articolo 4.	Durata del servizio
Articolo 5.	Stipula del contratto
Articolo 6.	Cauzione definitiva
Articolo 7.	Obblighi del concessionario di servizi
Articolo 8.	Obblighi in materia di tutela ambientale
Articolo 9.	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 10.	Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
Articolo 11.	Adozione del regolare modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa
Articolo 12.	Divieti
Articolo 13.	Responsabilità e assicurazione
Articolo 14.	Risoluzione del contratto e recesso
Articolo 15.	Documenti necessari
Articolo 16.	Trattamento dei dati personali
Articolo 17.	Controllo e mantenimento dei requisiti
Articolo 18.	Segretezza della offerta tecnica

Art.1 Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente interessate da incidenti stradali.

Il *servizio di ripristino post incidente*, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

Art. 2 Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere o costo economico a carico del Comune.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito *"unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 626/1994, dell'art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché della determinazione dell'AVCP n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'Amministrazione procedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione procedente.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza dell'Amministrazione procedente.

Art. 4 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la **durata sperimentale di anni 2 (due)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e affidatario del servizio.

Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della

convenzione dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Art. 5 Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipula di un contratto. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione precedente sita in Comune di Elmas, via del Pino Solitario snc - 09030 ELMAS, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 6 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria comunale o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente;
- b. mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze;

se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a) dovrà essere prodotto in originale; se prestato nelle forme di cui b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'*intervento di ripristino*, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di **Euro 40.000,00**, (quarantamila virgola zero zero) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad **Euro 4.000,00**.

Art. 7 Obblighi del concessionario di servizi

Il concessionario di servizi è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del *servizio di ripristino* nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Inoltre, occorre sussistano delle strutture operative, legate al concessionario da vincoli contrattuali che, in ogni caso, scongiurino il vietato subappalto e deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con solerzia e tempestività (tempi di arrivo pari a 30 minuti dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, salvo casi di comprovata oggettiva impossibilità).

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'*attività di ripristino post incidente*, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 9 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e

contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 10 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 11 Adozione del regolare modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa

In relazione alla rilevanza del servizio da gestire, per gli interessi coinvolti, il concessionario è tenuto all'adozione di un modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231; dunque l'operatore economico dovrà disporre di Procedure del sistema di gestione aziendale, Modello di gestione e Codice Etico, al fine di migliorare la trasparenza, la regolarità e la scrupolosa aderenza al tessuto normativo, specie alla luce dei rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 12 Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;
- subappaltare il servizio: pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della concessione del servizio di ripristino, nei limiti consenti dalla legge;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art.13 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 14 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all'articolo 117 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (in quanto compatibile), nonché le disposizioni vigenti in materia.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 15 Documenti necessari

Costituiscono documenti necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale d'oneri;
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica.

Art. 16 Trattamento dei dati

Il Comune, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 17 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Articolo 18 Segretezza della offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 22 Legge 241/1990 e dell'art. 13 D.Lgs. 163/2006 l'impresa concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali e pertanto le ritiene coperte da riservatezza, fatto salvo l'art. 13, c. 5 D.Lgs. 163/2006.

Elmas, lì 02/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Marco Pili